RIORDINAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI

Art. 53

Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria

I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e quelli considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonche' nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarita' previste al titolo IV della presente legge ne' per il conseguimento dei benefici contemplati al titolo III.

Versione in vigore dal 1 settembre 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Estremi	Legge 26 luglio 1984, n. 413
Titolo	V — Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi
Capo	II — Lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-pensionistico-dei-lavoratori-marittimi/art-53-valutazione-di-periodi-di-navigazione-secondo-le-disposizioni-dell

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it